



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 26 maggio 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal dott. Franco Corbo, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 maggio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 29

RECLAMI

Reclamo Soc. REGGINA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **COLUCCI** Giuseppe (gara Cagliari-Reggina del 30/4/05 – C.U. 326 del 3/5/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Colucci Giuseppe tesserato per la Soc. Reggina, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara per il comportamento antiregolamentare tenuto al termine della gara Cagliari-Reggina del 30 aprile 2005 ha proposto reclamo la Soc. Reggina, chiedendo, in via preliminare, l'acquisizione di un supplemento di referto e nel merito la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame la Società reclamante osserva che il Giudice Sportivo avrebbe rilevato e sanzionato l'infrazione del calciatore Colucci (consistita nell'essersi lo stesso avvicinato a fine partita ad un assistente, prima urlandogli parole irrispettose, poi colpendolo per tre volte al torace con il dito indice puntato, provocandogli un lieve dolore, e urlando ancora verso lo stesso per due volte parole volgarmente ingiuriose), come descritta dall'assistente, senza considerare che:

- l'episodio sarebbe viziato dall'emotività connessa alla tensione psico-fisica del dopo gara;
- la terminologia usata dall'assistente nel referto sarebbe fuorviante nonché inidonea a rappresentare l'accaduto, in quanto il termine "picchiare" non può essere certamente riferito alla condotta di chi punta un indice contro il petto di un soggetto, così come non può essere accreditata la tesi che l'eventuale contatto così avvenuto possa aver determinato un dolore fisico all'assistente, né che tale gesto possa considerarsi "violento", stante il ruolo dei due soggetti, entrambi adeguatamente preparati sotto l'aspetto fisico-atletico.

Inoltre, nel gravame si osserva che le espressioni usate e rivolte all'assistente andrebbero considerate in un unico contesto e dovrebbe altresì tenersi conto del fatto che al termine della gara il calciatore, accompagnato dal Presidente della Società, avrebbe porto le proprie scuse all'assistente.

La sanzione così inflitta, pertanto, secondo la reclamante, sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto all'episodio contestato e andrebbe ridotta congruamente.

Alla riunione del 12 maggio 2005 la Commissione, accogliendo l'istanza di supplemento di referto, interpellava telefonicamente l'assistente, come da relativo verbale agli atti.

Quindi, stante l'assenza in tale data del rappresentante della Società reclamante per legittimo impedimento, la Commissione rinviava alla seduta odierna per discussione in contraddittorio, come da ordinanza in pari data.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il rappresentante della Società reclamante, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali – considerati fonte di prova privilegiata - risulta che effettivamente al termine della gara il Colucci si avvicinò all'assistente urlandogli frasi di chiaro tenore ingiurioso e irrispettoso, colpendolo anche al petto con il dito indice. Nessun dubbio può quindi sussistere circa il carattere gravemente denigratorio ed offensivo del comportamento del Colucci, tale dovendosi qualificare anche il contatto fisico posto in essere puntando il dito indice sul petto dell'assistente, gesto la cui connotazione violenta appare in effetti (come sostenuto dalla reclamante) poco significativa.

Le argomentazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono invece ulteriormente meritevoli di accoglimento sotto altro profilo, in quanto lo stato d'animo influenzato dall'emotività connessa alla tensione psico-fisica del dopo gara non può giustificare alcun comportamento ingiurioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara e dei suoi collaboratori, neppure contestualizzando l'accaduto nella concitazione del momento.

Sanzione equa, tenuto conto anche del comportamento del calciatore, che ha porto le proprie scuse a fine gara all'assistente, circostanza confermata dal supplemento di referto, appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi questa Commissione, accogliendo parzialmente il ricorso, delibera di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Colucci a cinque giornate effettive di gara, con conseguente restituzione della tassa.

Reclamo Soc. TERNANA avverso l'ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Ternana del 9/4/05 – C.U. 301 del 12/4/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del 12/4/2005 con cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Ternana l'ammenda di € 30.000,00 con diffida, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Perugia-Ternana del 9/4/05 (lancio reiterato di razzi verso un settore occupato dai tifosi avversari, uno dei quali veniva colpito senza conseguenze lesive, nonché sul terreno di giuoco, anche all'indirizzo delle Forze dell'Ordine; esplosione continuata di petardi, anche durante il minuto di raccoglimento per la morte del Papa; reiterato lancio di fumogeni, durante la gara e nell'intervallo, sia nel recinto che sul terreno di gioco, provocando in particolare un ritardo di tre minuti nell'inizio della ripresa; lancio sistematico di oggetti vari nel corso della gara verso un assistente e verso calciatori avversari; danneggiamento di strutture e impianti dello stadio), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che essa aveva assunto tutte le iniziative possibili per prevenire condotte violente dei propri tifosi in trasferta; b) che il lancio di oggetti, razzi e fumogeni era stato contenuto e non aveva arrecato alcuna conseguenza lesiva per le persone; c) che il ritardo nell'inizio del secondo tempo era dipeso esclusivamente dalla necessità di far diradare il fumo e rimuovere dal terreno di giuoco i fumogeni; d) che l'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo era eccessiva e sproporzionata rispetto alle sanzioni inflitte in precedenza per fattispecie analoghe; d) che non era stata adeguatamente valutata la circostanza che più difficile è l'opera di prevenzione della Società in caso di gare disputate, come nella specie, in trasferta. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il reclamo possa essere accolto con una limitata riduzione della sanzione irrogata dal primo Giudice.

Il comportamento tenuto dai sostenitori della Ternana è di indubbia rilevanza disciplinare e va ritenuto di notevole gravità, sia per la protrazione dei lanci durante tutto il corso della gara, sia per la rilevante potenzialità lesiva degli oggetti (razzi, fumogeni, corpi contundenti vari) lanciati tanto contro la tifoseria della Società ospitante, quanto sul terreno di giuoco all'indirizzo dei calciatori avversari ed anche di un assistente. Va altresì considerato che tali comportamenti hanno anche determinato un breve ritardo nell'inizio del secondo tempo della gara, come pure deve essere stigmatizzato il danneggiamento di alcune strutture dello stadio (v. la relativa constatazione ad opera del collaboratore dell'Ufficio Indagini alla presenza del responsabile della sicurezza della Società ospitante). Tuttavia una valutazione complessiva di tali comportamenti, alla luce della totale assenza di conseguenze lesive, nonché della notoria difficoltà dell'opera di prevenzione spettante alle Società in occasione di gare disputate in trasferta, giustifica una lieve riduzione dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo, ferma restando la diffida.

L'ammenda complessivamente irrogata alla Soc. Ternana è in definitiva quella di cui dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione inflitta alla Soc. Ternana a € 25.000,00 di ammenda con diffida. Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo Soc. LECCE avverso la squalifica per **una** giornata effettiva di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore **ESPOSITO** Andrea (gara Campionato Primavera Tim Lecce-Cagliari del 14/5/05 – C.U. 340 del 16/5/05).

Il procedimento:

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Aggiunto ha inflitto al calciatore Andrea Esposito la squalifica per una giornata effettiva di gara, a seguito di espulsione, “..per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete” (gara Lecce – Cagliari del 14.5.2005 del Campionato Primavera), la Soc. Lecce ha proposto rituale reclamo, evidenziando – anche attraverso la produzione di immagini televisive – lo scambio di persona in cui è incorso il direttore di gara, in quanto il fallo che ha determinato l’espulsione sarebbe stato in realtà commesso esclusivamente dal calciatore (n. 6) Kouyo Arnaud. Nel rilevare dunque la sussistenza dei presupposti perché la Commissione possa avvalersi – ai sensi dell’art. 31 a2) C.G.S. - delle riprese televisive, ha chiesto la revoca del provvedimento emesso nei confronti del calciatore Esposito.

All’odierna riunione, assentita reclamante, la Commissione ha proceduto all’esame delle immagini televisive tratte dalla allegata videocassetta.

I motivi della decisione:

Sussistono pienamente – ai sensi dell’art. 31 a2) C.G.S. – i presupposti per l’accoglimento del reclamo, risultando evidente, dall’esame delle immagini televisive prodotte dalla Società Lecce, che il fallo “da ultimo uomo” su giocatore avversario lanciato a rete è stato commesso dal calciatore (n. 6) Kouyo Arnaud, non dall’Esposito Andrea (n. 2), il quale – pur trovandosi nelle immediate vicinanze – non ha avuto nessun contatto con l’avversario.

Si impone dunque la revoca del provvedimento di squalifica emesso nei confronti di Esposito Andrea, la restituzione della tassa di reclamo e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Aggiunto per le conseguenti ulteriori determinazioni disciplinari.

Il dispositivo:

Per tali motivi, la Commissione revoca la squalifica irrogata al calciatore Esposito Andrea, dispone la restituzione della tassa di reclamo e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Aggiunto per le conseguenti ulteriori determinazioni disciplinari.

Il Presidente: f.to *dott. Franco Corbo*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 MAGGIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani